Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 Dicembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **PREALPINA Divisione Commercio S.P.A.**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 utile ai fini dell'accesso alla CIGS ex art. 1 L. 223/1991

Sono presenti:
- per la PREALPINA Divisione Commercio S.P.A.. Giulio Ron;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTucs UIL Naz.le Gabriele Fiorino

PREMESSO CHE

- La **PREALPINA Divisione Commercio S.P.A..** (d'ora in poi Società), con sede legale in Roletto (TO) Via Torino, 12, inquadrata ai fini Inps nel settore Commercio, opera nel settore del Commercio di Distribuzione Specializzata di prodotti non alimentari con 11 punti vendita (centri bricolage) dislocati in Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, più la sede uffici in Roletto (TO) e il Magazzino in Castell'Alfero (AT), occupando un organico complessivo di **134** dipendenti a cui applica sia il CCNL Terziario Distribuzione Servizi, di cui n. 9 apprendisti non interessati dall'odierna procedura;
- con nota del 4.12.2012 (Prot. n. 32/0027167/MA003.A001 del 11.12.2012) la Società ha presentato istanza per l'espletamento della procedura in epigrafe indicata utile per il ricorso alla Cigs per crisi aziendale in riferimento a un numero massimo di 119 dipendenti …
- con nota del 17.12.2012 (Prot. n. 32/0027668/MA003.A001) l'intestato Ministero ha, pertanto, convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della richiesta di sostegno al reddito dei propri dipendenti. In particolare la Società ha evidenziato la difficile situazione economica vissuta dalla Società, che, come conseguenza indotta dalla nota crisi dei

consumi a livello mondiale che ha contagiato gran parte del mercato, ha registrato, già a partire negli ultimi anni un andamento involutivo decrescente con un calo del fatturato che ha raggiunto picchi del 30%, confermato durante l'ultimo biennio, con previsioni di ulteriori perdite nel 2013;

- la Società, a fronte della dichiarata fase di sofferenza, nel tentativo di limitarne i danni e mantenere i livelli occupazionali sta già operando attraverso una serie di interventi (ad es. ampliamento delle prospettive di mercato, la riqualificazione interna del proprio personale) volti anche all'ottimizzazione dell'organizzazione lavorativa. Interventi, questi ultimi, che si collocano nell'ambito di un più ampio piano di riorganizzazione aziendale. La Società ha tra l'altro aperto un nuovo punto vendita in una posizione ritenuta strategica dalla stessa che potrà riassorbire altri dipendenti. Per gli stessi inoltre è previsto un piano annuale di formazione in collaborazione con i fornitori della società.
- In esito al confronto con le OO.SS. le Parti hanno pertanto concordato, al fine di garantire una misura di sostegno al reddito ai lavoratori durante la dichiarata fase di crisi aziendale, il ricorso allo strumento della Cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 1 della legge 223/1991.

VISTO

che la Società dichiara di essere inquadrata ai fini previdenziali nel settore del Commercio e di occupare alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. **134** lavoratori

CONSIDERATI

- l'**art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009**, prorogato per il 2012 dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.
- l'**art. 3, co. 1 L. 28.06.2012, n. 92** che prevede a far data dal 01 gennaio 2013 l'estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi** - ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91** - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal **02 Gennaio 2013 e fino al 01 Gennaio 2014**, con riguardo ad un numero massimo di **119 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza presso tutte le unità produttive con esclusione dei 9 apprendisti occupati presso la Società.
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in CIGS sino ad un massimo di zero ore. La sospensione coinvolgerà contemporaneamente non oltre il 25% del personale in Cigs. Ai lavoratori sospesi sarà applicato il criterio della rotazione in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa, fermo restando il criterio verticale ed in maniera omogenea tra le categorie di appartenenza e tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte. La rotazione avverrà in ciascuna Unità per i lavoratori in essa occupati. Per ulteriore dettaglio nell'applicazione del criterio della rotazione nonché per le modalità di attuazione della cassa le Parti Sociali si rinviano ad incontri ed intese che verranno raggiunte a livello aziendale.

- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti Sociali convengono che gli incontri che si terranno, periodicamente e a richiesta di parte, in sede territoriale, saranno finalizzati a concordare le modalità di attuazione della CIGS e a monitorare l'andamento complessivo della stessa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

PREALPINA Divisione Commercio S.P.A.

Le OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI